

**PIANO COMMERCIALE COMUNALE PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL
DETTAGLIO ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

**Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 5
del 27.02.2025**

SOMMARIO

PREMESSE:

- Il quadro normativo.....	pg. 4
- Obiettivi.....	pg. 5

PARTE PRIMA: Esercizi di vendita al dettaglio

- Definizioni e classificazioni.....	pg. 6
- ART. 1: Ruolo dello sportello unico.....	pg. 9
- ART. 2: Centro storico.....	pg. 9
- Centro storico a Mare	
- Centro storico a Monte	
- ART. 3: Rimanente parte del territorio.....	pg. 12
- ART. 4: Requisiti per le nuove medie strutture di vendita.....	pg. 12
- ART. 5: Locali di esposizione merci.....	pg. 13
- ART. 6: Istituzione attività economiche di promozione del territorio.....	pg. 14
- ART. 7: Temporary Shop.....	pg. 14
- ART. 8: Vendita diretta da parte di artigiani e strutture ricettive.....	pg. 15
- ART. 9: Vendita da parte di agricoltori.....	pg. 15
- ART. 10: Consumo sul posto.....	pg. 15
- ART. 11: Esercizi di vendita di merci non alimentari specializzati.....	pg. 16
- ART. 12: Attività congiunta ingrosso/dettaglio.....	pg. 16
- ART. 13: Pubblicità dei prezzi.....	pg. 17
- ART. 14: Pluriattività (Coworking).....	pg. 18
- Soggetti che possono attivarlo	
- Requisiti dei locali	
- Procedure per l'esercizio della pluriattività	
ART. 15: Trasferimenti.....	pg. 20
ART. 16: Ampliamenti/ Riduzioni.....	pg. 20

PARTE SECONDA: Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- Definizioni.....	pg. 21
- ART. 1: Requisiti professionali.....	pg. 21
- ART. 2: Preposto alla somministrazione.....	pg. 22
- ART. 3: Area aperta al pubblico.....	pg. 22
- ART. 4: Affidamento di reparto.....	pg. 23
- ART. 5: Attività di intrattenimento negli esercizi di somministrazione.....	pg. 23
- ART. 6: Altre attività accessorie alla somministrazione.....	pg. 24
- ART. 7: Somministrazione temporanea all'interno di fiere o sagre.....	pg. 24
- ART. 8: Pubblici esercizi presenti nel centro storico mare o monte.....	pg. 24
- ART. 9: Orari degli esercizi di vendita.....	pg. 25
- ART. 10: Ampliamento di superficie.....	pg. 25
- ART. 11: Subingresso.....	pg. 25
- ART. 12: Sorvegliabilità dei locali di somministrazione.....	pg. 26

PARTE TERZA: Procedure sanzionatorie

- Decadenza e revoca.....	pg. 28
- Sospensione e revoca in caso di irregolarità tributaria.....	pg. 28
- Sanzioni.....	pg. 29

IL QUADRO NORMATIVO

La materia del commercio è stata profondamente innovata nel 1998 con l’emanazione della riforma di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 conosciuto come “decreto Bersani”. Sono stati introdotti alcuni criteri “cardine” quali:

- l’eliminazione del contingentamento di alcuni prodotti (alimentari, abbigliamento, ecc.)
- l’individuazione di due soli settori merceologici (alimentare e non alimentare)
- la liberalizzazione dell’apertura degli esercizi di vicinato
- la programmazione commerciale/urbanistica da parte di ciascuna Regione

Si è poi assistito ad un susseguirsi di provvedimenti che hanno profondamente inciso sul settore tra cui il D.Lgs. 20.03.2010, n. 59 di recepimento della direttiva CE 123/2006 sul mercato interno, che ha apportato importanti modifiche soprattutto in materia di requisiti morali e professionali per l’accesso all’attività, ripetute modifiche alla l. 241/1990 sui procedimenti amministrativi tra cui quella dell’art. 19 con l’introduzione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) in sostituzione del precedente regime autorizzatorio, la legge 27/2012 con la quale è stata prevista la possibilità di limitare o inibire l’apertura di nuovi esercizi in zone cosiddette “sensibili”.

La Regione Liguria è intervenuta nel settore mediante l’adozione di una propria legge di regolamentazione (2 gennaio 2007, n. 1 “testo unico in materia di commercio”), anche questa ripetutamente modificata in conseguenza dei provvedimenti nazionali, nonché di una serie di atti consiliari di programmazione per le varie discipline: del commercio, della somministrazione, dei carburanti, dei quotidiani e periodici.

Al momento in Regione Liguria, la disciplina del commercio è normata dalla legge 1/2007, come detto modificata numerose volte nel corso degli anni per adeguarla alle nuove tendenze del settore ed ai dettati nazionali in materia di tutela della concorrenza, nonché da tre provvedimenti del Consiglio Regionale: n. 31 del 17.12.2012 , n. 31 del 18.11.2014, n. 6 del 23.02.2016 e nn. 22/23 del 19.11.2018.

OBIETTIVI

La predisposizione del Piano del Commercio per gli esercizi di vendita al dettaglio ed esercizi di somministrazione, previsto dalla norma regionale, può e deve costituire un'occasione per prefigurare alcuni scenari di breve e medio periodo, all'interno dei quali collocare scelte significative non solo per il settore ma per il Paese.

Il Piano è un insieme di opzioni, di prefigurazioni, di azioni, di opportunità e di condizioni, ma anche di limitazioni. Queste ultime sono ammesse solo per evitare potenziali danni alla salute dei cittadini, all'ambiente, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza e comunque per evitare contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico.

Il piano comprende coordinate normative e politiche in merito alla programmazione in senso stretto degli esercizi in sede fissa in una visione comune che include, al suo interno, anche gli esercizi di somministrazione.

La redazione del Piano Comunale per gli esercizi di vendita al dettaglio e di somministrazione ha lo scopo di uniformare ed armonizzare le norme in materia urbanistica e commerciale ai fini di renderle più comprensibili, di conseguenza facilmente fruibili, all'utente.

PARTE PRIMA

ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente provvedimento, si intendono per:

- a. commerciante **al dettaglio** qualunque soggetto che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme distributive previste dalla normativa nazionale e regionale, direttamente al consumatore finale
- b. per **superficie netta di vendita** di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita occupata dai banchi anche refrigerati, da scaffalature, da vetrine di esposizione e spazi destinati al pubblico. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi igienici, locali e laboratori di lavorazione, spazi collocati oltre le barriere casse
- c. per **superficie espositiva (SE)** si intende la parte dell'unità immobiliare destinata ad uso commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili. Nel caso di **SE adibita all'esposizione di merci speciali** come individuate al successivo punto d), anche se posta su spazi pertinenziali esterni (es. cortili), la stessa dovrà essere almeno per il 30% destinata ad uso commerciale.
- d. per **merci speciali**, le seguenti merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore:
 - mobili con complementi di arredamento;
 - attrezzature e macchine per l'industria e l'agricoltura, l'artigianato (esempio: martello pneumatico);
 - materiali per l'edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari;
 - legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari;
 - auto, natanti, motoveicoli;
 - prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari;
 - materiali termoidraulici e sanitari

- e. per **pastigliaggi**: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari;
- f. per **consumo immediato sul posto** la facoltà per gli esercizi di vicinato alimentari (oltre che per tutte le attività artigianali alimentari) di far consumare i prodotti posti in vendita direttamente all'interno dei locali, utilizzando le attrezzature dell'esercizio con esclusione di tavoli e sedie e del servizio assistito e senza la consegna di menu.
- g. per **punto vendita esclusivo**, quello tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici, oltre quello autorizzato, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
- h. per **punto vendita non esclusivo**, quello che in aggiunta ad altre merci, è autorizzato alla vendita di soli quotidiani, soli periodici, o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali; per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 108/1999 e ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.
- i. per **outlet** una modalità di vendita che può essere effettuata con le diverse tipologie distributive di cui all'articolo 2

Classificazioni

In relazione alla **superficie destinata alla vendita**, gli esercizi commerciali si distinguono in:

a) Esercizi di vicinato (EV) con superficie netta di vendita

	settore ALIMENTARE	settore NON ALIMENTARE
Nei centri storici	Mq. 100 Mq.	Mq. 150
Rimanente parte del territorio	Minore o uguale a Mq. 250	

b) Medie Strutture (MSV) di vendita con superficie netta di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e sino a

	settore ALIMENTARE	settore NON ALIMENTARE
Nei centri storici e nelle zone CE - NI.MA – SU – IU	Mq. 600	Mq. 1.000
Rimanente parte del territorio	Mq. 1.500	

c) Grandi Strutture di vendita (GSV)

settore	settore
---------	---------

ALIMENTARE	NON ALIMENTARE
superficie netta di vendita superiore a Mq. 1500	

In relazione alla **merceologia**, gli esercizi commerciali si distinguono in :

- a) ***esercizi alimentari*** quelli specializzati nella commercializzazione di prodotti alimentari. Si considerano alimentari le MSV con una superficie di vendita destinata a tali prodotti di almeno il 10% della superficie di vendita complessiva e comunque superiore a mq. 100 nonché le GSV con una superficie di vendita destinata a tali prodotti di almeno il 5% della superficie di vendita complessiva e comunque superiore a mq. 250.

Si considerano appartenenti al settore alimentare anche gli articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa.

- b) ***esercizi non alimentari*** quelli specializzati nella commercializzazione di prodotti non alimentari. Si considerano non alimentari le MSV e GSV con una superficie destinata alla vendita dei prodotti alimentari superiori a quelle indicate al punto a)
- c) ***esercizi non alimentari speciali*** quelli che commercializzano merci speciali.

In relazione alla **tipologia**, gli esercizi commerciali si distinguono in:

- a) ***esercizi singoli***, gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa in cui l'attività di commercializzazione delle merci è esercitata da un unico operatore;
- b) ***temporary shop***, gli esercizi di vendita al dettaglio con attività limitata ad un periodo da 1 giorno a 4 mesi;
- c) ***aggregazioni di esercizi singoli***, un insieme di esercizi che, per opportunità di natura edilizia, sono organizzati in spazi dotati di infrastrutture o servizi comuni, pur mantenendo, ai fini amministrativi, il carattere di esercizi singoli;
- d) ***distretti commerciali tematici***, quegli esercizi singoli del tipo Media o Grande Struttura di Vendita o Media o Grande Struttura di Vendita articolata in più esercizi, che si caratterizzano per un'offerta merceologica coerente con i temi merceologici dell'area in cui insistono e siano tali da poter agire su un mercato di domanda ampio e di scala sovraregionale; in tali esercizi oltre all'attività commerciale possono essere svolti anche altri servizi di particolare interesse per la collettività eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- e) ***Centri Commerciali***, le Medie Strutture di Vendita o le Grandi Strutture di Vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono in comune di infrastrutture, accessi, servizi, viabilità, parcheggi;

- f) **Parchi Commerciali**, un insieme di esercizi di vicinato e/o medie strutture e/o Grandi strutture come indicato all'articolo 12.

ART. 1 - RUOLO DELLO SPORTELLO UNICO

Ai fini dell'applicazione contenute nel presente Piano, tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione degli impianti produttivi di cui agli articoli che seguono, sono esercitate dallo Sportello Unico, quale unica struttura responsabile del procedimento.

ART. 2 - CENTRO STORICO

Sono ricomprese in questa zona le aree alle quali è riconosciuto un valore storico-ambientale, sia per quanto riguarda gli edifici che gli spazi liberi. Per queste zone il PRG prevede la delimitazione della stessa per intero come "zona di recupero" in quanto (in base all'art. 27 della legge n. 457 del 05.08.1978) si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

In conformità a quanto individuato dal P.R.G. le zone omogenee A di cui al D.M.1444/1968 sono le seguenti:

zona A1 – centro storico a mare

zona A2 – centro storico a monte

A tal fine sono stati predisposti Piani Particolareggiati estesi all'intera zona sia per la A1 che per la A2 ai quali è affidato il compito sia di determinare i tipi di intervento di cui all'art. 11 del P.R.G. relativi a ciascun fabbricato o complesso di fabbricati e sia di individuare gli ambiti per i quali è fatto obbligo di elaborare progetti edilizi a carattere unitario intesi al rilascio delle relative Concessioni o autorizzazioni edilizie.

A1 – centro storico a mare

E' la porzione di territorio ubicato a valle della Strada Aurelia ricompreso, a ponente, tra il tratto finale di Viale Europa esteso fino a Piazza Rizzo e, a levante, Piazza Cesare Battisti, compresa la passeggiata a mare.

	settore ALIMENTARE	settore NON ALIMENTARE
Nuovi esercizi di vicinato	Mq. 100	Mq. 150

In considerazione della disciplina della viabilità organizzata quale zona ZTL e Zona Pedonale, non viene indicato l'obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali.

Qualora tale situazione dovesse mutare, la dotazione di parcheggi pertinenziali potrà essere soddisfatta, in accordo con gli Uffici preposti e l'Amministrazione, mediante monetizzazione da parte della struttura con obbligo di versare al Comune, prima dell'apertura dell'esercizio, una somma equivalente al valore di mercato dei parcheggi da realizzare (Vedi D.G.C. nr. 192 del 28/10/2010)

L'eventuale **ampliamento in loco** di un esercizio di vicinato non potrà comunque comportare il superamento dei limiti previsti per le nuove aperture. L'eventuale **modifica del settore merceologico** (da quello alimentare a quello non alimentare e viceversa) per gli esercizi di vicinato non potrà superare i limiti di superficie massima attivabile come sopra indicati.

	settore ALIMENTARE	settore NON ALIMENTARE
MSV Insediamento e trasferimento	Mq. 250	Mq. 600
GSV Ampliamento in loco	Sup. esistente + 20% < Mq. 250	Sup. esistente + 20% < Mq. 600

Gli eventuali **ampliamenti in loco** effettuati da MSV o GSV già in attività da almeno un anno dalla data di adozione del presente piano, non potranno superare i limiti indicati in tabella e tale ampliamento potrà essere effettuato una sola volta nell'ambito di vigenza del presente piano. In ogni caso non potranno essere superati i limiti sopra indicati di mq. 250 e mq. 600 in relazione al diverso settore merceologico. Per la nuova superficie netta di vendita aggiunta non dovranno essere rispettati i requisiti qualitativi ed urbanistici di cui all'art. 3.

La eventuale **modifica del settore merceologico** (da quello alimentare a quello non alimentare e viceversa) per le MSV già in attività alla data di adozione del presente piano è consentita una sola volta nell'ambito della sua vigenza, per una superficie non superiore al 10% della superficie netta di vendita utilizzata e comunque non superiore ai limiti di Mq. 250 o Mq. 600, come sopra indicati.

Nel caso di **modifica del settore merceologico con contestuale ampliamento in loco**, il limite del 10% di superficie dovrà essere riferito alla nuova superficie successiva all'ampliamento stesso. La riduzione di superficie di vendita è sempre consentita. Qualora tale riduzione comporti il raggiungimento di una superficie netta di vendita inferiore a quella prevista per una MSV, la relativa autorizzazione decadrà e l'attività potrà essere proseguita soltanto previa presentazione di apposita scia di vicinato, nei limiti della superficie più sopra riportata per tale categoria di esercizi.
Non è consentita l'apertura di nuove GSV.

Non sono consentite nuove aperture, modifiche qualitative o quantitative, trasferimenti da altre zone di esercizi commerciali per la vendita di:

- Auto e relativi ricambi ed accessori, moto e relativi ricambi ed accessori, pneumatici
- Materiali da recupero
- Motori di qualsiasi tipo o genere
- Oli lubrificanti

- Materiale antincendio
- Combustibili solidi e liquidi

Non sono consentite nuove aperture, modifiche qualitative o quantitative, trasferimenti da altre zone delle seguenti attività:

- Locale esclusivo di distributori automatici alimentari e non alimentari
- Sale giochi e agenzie di scommesse
- Officine, carrozzerie, elettrauto
- Esercizi di “compro-oro”
- Phone center, money transfer, money change, internet point

Le limitazioni di cui sopra non si applicano in caso di subingresso in attività preesistenti

E' vietato alle attività commerciali usare le vetrine per stoccare le merci ed installarvi insegne luminose al neon, fatti salvo pannelli retroilluminati a led volti a pubblicizzare la merce venduta o i servizi forniti dall'attività commerciale.

Nel caso in cui si intendano installare nelle adiacenze del locale commerciale, tende, insegne, fioriere e simili, le stesse dovranno essere sottoposte al parere ed al rilascio del titolo autorizzativo dell'Ufficio Edilizia Privata sulla base dei Regolamenti vigenti in materia di arredo urbano.

A2 – centro storico a monte

E' la porzione di territorio ubicato a monte di Piazza Aonzo ricompreso, a ponente, tra Via Santissima Annunziata estesa a via Antica Ospedale e, a levante, Via Santissima Annunziata, compresa l'area del Castello.

	settore ALIMENTARE	settore NON ALIMENTARE
Nuovi esercizi di vicinato	Mq. 100	Mq. 150

In considerazione della disciplina della viabilità organizzata quale zona ZTL e Zona Pedonale, non viene indicato l'obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali.

Qualora tale situazione dovesse mutare, la dotazione di parcheggi pertinenziali potrà essere soddisfatta, in accordo con gli Uffici preposti e l'Amministrazione, mediante monetizzazione da parte della struttura con obbligo di versare al Comune, prima dell'apertura dell'esercizio, una somma equivalente al valore di mercato dei parcheggi da realizzare (Vedi D.G.C. nr. 192 del 28/10/2010)

L'eventuale **ampliamento in loco** di un esercizio di vicinato non potrà comunque comportare il superamento dei limiti previsti per le nuove aperture.

La eventuale **modifica del settore merceologico** (da quello alimentare a quello non alimentare e viceversa) per gli esercizi di vicinato non potrà superare i limiti di superficie massima attivabile come sopra indicati.

	settore ALIMENTARE	settore NON ALIMENTARE
MSV Insediamento e trasferimento	Mq. 250	Mq. 600
GSV Ampliamento in loco	Sup. esistente + 20% < Mq. 250	Sup. esistente + 20% < Mq. 600

Eventuali **ampliamenti in loco** effettuati da MSV già in attività da almeno un anno dalla data di adozione del presente piano, non potranno superare i limiti indicati in tabella e tale ampliamento potrà essere effettuato una sola volta nell'ambito di vigenza del presente piano. In ogni caso non potranno essere superati i limiti sopra indicati di mq. 250 e mq. 600 in relazione al diverso settore merceologico. Per la nuova superficie netta di vendita aggiunta non dovranno essere rispettati i requisiti qualitativi ed urbanistici di cui all'art. 3

La eventuale **modifica del settore merceologico** (da quello alimentare a quello non alimentare e viceversa) per le MSV già in attività alla data di adozione del presente piano è consentita una sola volta nell'ambito della sua vigenza, per una superficie non superiore al 10% della superficie netta di vendita utilizzata e comunque non superiore ai limiti di mq 250 o 600, come sopra indicati.

Nel caso di **modifica del settore merceologico con contestuale ampliamento in loco**, il limite del 10% di superficie dovrà essere riferito alla nuova superficie successiva all'ampliamento stesso. La riduzione di superficie di vendita è sempre consentita. Qualora tale riduzione comporti il raggiungimento di una superficie netta di vendita inferiore a quella prevista per una MSV, la relativa autorizzazione decadrà e l'attività potrà essere proseguita soltanto previa presentazione di apposita scia di vicinato, nei limiti della superficie più sopra riportata per tale categoria di esercizi.

Non è consentita l'apertura di GSV.

ART. 3 - RIMANENTE PARTE DEL TERRITORIO

Trattasi di tutta quella parte di territorio non compresa nelle zone come sopra definite. Si ritiene importante garantire il servizio commerciale anche in tali zone, quindi è consentita l'apertura di esercizi di vicinato con una superficie massima di mq. 250.

In applicazione della D.G.C. nr. 192 del 28/10/2010 l'obbligo di parcheggi pertinenziali potrà essere soddisfatto mediante monetizzazione della struttura con obbligo di versare al Comune, prima dell'apertura dell'esercizio, una somma equivalente al valore di mercato dei parcheggi da realizzare.

ART. 4 - REQUISITI PER LE NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Le nuove MSV devono rispettare i seguenti requisiti qualitativi e di prestazioni obbligatori:

- Dotazione di una classificazione energetica, di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B
- Produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 dell'Allegato 3 del d.lgs. 28/2011, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 5 dello stesso Allegato.
- Potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno dell'attività commerciale o nelle relative pertinenze tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici all'articolo 3 lettera c) dell'Allegato 3 del d.lgs. 28/2011;
- Attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;
- Realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio.

I requisiti di cui sopra non sono richiesti nel caso insediamenti all'interno di edifici preesistenti alla data di adozione del presente piano e già in possesso di destinazione d'uso commerciale.

Le **MSV alimentari** (compresi articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa) devono avere una superficie di vendita (di prodotti alimentari) superiore al 10% della superficie di vendita complessiva e comunque non inferiore a 100 Mq.

Le **MSV non alimentari** devono avere una superficie di vendita di prodotti alimentari non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva e comunque non superiore a 100 Mq.

ART. 5 - LOCALI DI ESPOSIZIONE DI MERCI

La semplice esposizione di merce in un locale all'interno del quale non si effettua alcuna operazione di vendita è soggetta a comunicazione allo S.U.A.P.

All'interno del locale di esposizione può esservi l'accesso del pubblico ai soli fini della illustrazione del prodotto e della eventuale predisposizione di preventivi, ma non può essere effettuato alcun ordinativo di acquisto.

Qualora i prodotti in esposizione appartengano al settore alimentare, devono essere rispettate le norme di carattere igienico/sanitario ed in modo particolare, non possono essere posate a terra merci sfuse o contenitori di merci da vendere sfuse.

In ogni caso devono essere rispettate le norme di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.

ART. 6 – ISTITUZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

L'amministrazione comunale riconosce quale tipologia innovativa di attività commerciale l'attività economica, negozio di vicinato, pubblico esercizio, che si renda disponibile ad allestire una postazione, all'interno del locale, volta alla promozione turistica del territorio.

Possono essere attività economiche di promozione del territorio le attività commerciali al minuto in sede fissa, nonché di somministrazione di alimenti e bevande, che organizzano la propria superficie di vendita con un spazio dedicato alle informazioni e comunicazioni per il turista consumatore, attraverso l'impiego di un desk, fornito di materiale cartaceo informativo e di un tablet o di uno totem di libera consultazione.

Lo spazio, predisposto con criteri di arredo compatibili all'esercizio dell'attività, dovrà essere comunque facilmente individuabile e fruibile.

Il titolare dell'attività dovrà impegnarsi nei confronti dell'Amministrazione Comunale a mantenere il tablet o il totem adibito all'uso sopra descritto sempre visibile anche durante l'orario di chiusura.

L'Amministrazione comunale, per promuovere e favorire il riconoscimento di dette attività economiche di promozione del territorio, potrà adottare con proprio atto specifiche misure di agevolazione e di sostegno.

ART. 7 - TEMPORARY SHOP (NEGOZI TEMPORANEI)

I negozi temporanei o temporary shop sono attività commerciali che offrono prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato da un giorno fino ad un massimo di 4 mesi. I temporary shop possono essere attivati – sempre da 1 giorno a 4 mesi – anche in occasione di fiere, manifestazioni commerciali, mercati, convegni all'interno dei quali si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare a condizione che le vendite si effettuino esclusivamente per la durata dell'evento medesimo.

L'attività può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d'uso commerciale.

L'attività non può essere svolta dalla stessa impresa per più di due volte nell'arco dell'anno nello stesso locale.

In ogni caso non può essere utilizzata una superficie di vendita maggiore di quella di un esercizio di vicinato.

L'attività non può essere svolta in locali in cui era già stata esercitata un'attività commerciale sospesa al momento dell'attivazione del temporary shop.

L'apertura di un negozio temporaneo è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 12 e 13 della l.r. 1/2007 e alla disponibilità dei locali ed è soggetta a presentazione allo SUAP del Comune della SCIA contenente l'indicazione della data di inizio e fine dell'attività.

Nel caso di violazioni delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141 l.r. 1/2007.

ART. 8 - VENDITA DIRETTA DA PARTE DI ARTIGIANI E STRUTTURE RICETTIVE

In applicazione dell'art. 17 c. 6 della L.R. 2/2003 "normativa in materia di artigianato", il soggetto iscritto all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalle Camere di Commercio come artigiano di produzione, può vendere direttamente al consumatore finale i prodotti di propria produzione negli stessi locali di produzione senza munirsi di ulteriore scia.

Qualora detta vendita avvenga in locali fisicamente separati è soggetto alle stesse norme previste per un esercizio di vicinato.

Gli artigiani di produzione di prodotti alimentari possono far consumare sul posto i prodotti di produzione propria.

Gli artigiani prestatori di servizio possono vendere nell'ambito dei locali nei quali svolgono la propria attività i prodotti che installano (es. un gommista gli pneumatici, un meccanico pezzi di ricambio) anche senza l'installazione diretta.

Per tale vendita è prevista la presentazione della scia ma non è richiesto il cambio di destinazione d'uso.

In applicazione dell'art. 2 c. 7 della L.R. 23/2009 gli acconciatori possono vendere direttamente, senza necessità di presentazione di scia né di cambio di destinazione d'uso, prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti effettuati.

In applicazione dell'art. 53 c. 5 della L.R. 32/2014 le strutture ricettive alberghiere nonché e strutture ricettive all'aria aperta possono vendere alle persone alloggiate giornali, riviste, cartoline, francobolli, pellicole per uso fotografico senza necessità di presentazione di scia né cambio di destinazione d'uso.

ART. 9 - VENDITA DA PARTE DI AGRICOLTORI

In applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 228/2001, gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio possono vendere in locali aperti al pubblico, direttamente al consumatore finale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle loro aziende agricole, previa presentazione di idonea comunicazione nonché notifica sanitaria.

Gli stessi prodotti possono essere venduti anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

Possono altresì far consumare sul posto i prodotti di produzione propria.

I locali in cui si effettua la vendita, purché nella disponibilità dell'azienda agricola, possono essere ubicati in qualunque zona del territorio a prescindere dalla sua destinazione urbanistica.

ART. 10 - CONSUMO SUL POSTO

All'interno degli esercizi di vicinato del settore alimentare è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti alimentari a condizione che sia escluso il servizio di somministrazione e non vengano utilizzate attrezzature a ciò finalizzate.

Non è consentito l'uso di tavolini e sedie ma soltanto di piani di appoggio dotati di eventuali sgabelli con seduta alta; detti piani di appoggio non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione.

Devono essere utilizzate esclusivamente stoviglie e posate a perdere in materiale biodegradabile.

Prima dell'avvio dell'attività di consumo sul posto deve essere presentata all'ASL2, per il tramite dello SUAP comunale, idonea notifica sanitaria.

E', altresì, consentito:

- Vendere bevande in confezione originale;
- Aprire una bottiglia, lattina od altro, senza servire il prodotto;
- Ritirare da parte del cliente direttamente al banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo sul posto;
- L'utilizzo da parte del cliente di distributori automatici di bevande;
- Non sono ammesse maggiorazioni di prezzo, né corrispettivi comunque intesi, per il consumo sul posto e l'acquisto deve perfezionarsi con il pagamento del prezzo in una fase antecedente il consumo.

Non è previsto l'obbligo di dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico.

Le norme di cui sopra si applicano anche a tutti gli artigiani di produzione alimentari (panifici, pasticcerie, gastronomie, pizza a taglio, ecc.).

ART. 11 - ESERCIZI DI VENDITA DI MERCI NON ALIMENTARI SPECIALI

Le merci speciali sono definite nelle "definizioni" lett d) del presente Piano.

Trattasi di esercizi composti da una zona espositiva dove trova collocazione la merce ed alla quale è possibile accedere solo se accompagnati da addetti alla vendita, e da un'area di vendita, adibita alla contrattazione tra operatori e acquirenti.

La tipologia merceologica trattata non comporta deroghe alle dimensioni delle strutture di vendita.

La superficie della zona adibita alla vendita di merce ingombrante non solo deve essere circoscritta entro determinati limiti, ma deve essere altresì delimitata dall'area espositiva in modo tangibile, mediante dispositivi fissi, anche non in muratura, ad es. pareti in plexiglass, cartongesso, pannelli in pvc, ecc.

La superficie espositiva, anche se posta su spazi pertinenziali esterni (es. cortili), dovrà essere almeno per il 30% destinata ad uso commerciale.

ART. 12 - ATTIVITÀ CONGIUNTA INGROSSO/DETTAGLIO

Nello stesso esercizio è consentita l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Qualora la superficie netta di vendita sia inferiore a mq. 250, si applicano a tale intera superficie le norme previste per gli esercizi di vicinato quindi il regime della scia, nel rispetto della corretta destinazione d'uso commerciale.

Qualora la superficie di vendita sia corrispondente a quella di una MSV o di una GSV, si applicano all'intera superficie le norme previste per tali classificazioni e quindi il rilascio di autorizzazioni nel rispetto degli articoli da 19 a 23 della l.r. 1/2007 e della compatibilità urbanistica.

Per gli esercizi di vendita congiunta ingrosso/dettaglio dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e mezzi tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami

la superficie di vendita viene calcolata nella misura del 50% qualora non sia superiore a mq. 5000.

La superficie eccedente tali dimensioni viene calcolata nel modo ordinario. Tale disposizione non è cumulabile con quella di vendita delle merci speciali qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso si applica la disciplina più favorevole all'operatore commerciale. Resta fermo l'obbligo del rispetto della compatibilità urbanistica.

ART. 13 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti esposti nelle vetrine devono riportare, in modo ben chiaro e leggibile, l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico utilizzando idoneo cartello o altra modalità idonea allo scopo.

Stesso obbligo si pone per tutte le merci esposte all'interno dei negozi di vendita (EV, MSV, GSV).

Nel periodo necessario all'allestimento delle vetrine di esposizione e per un tempo massimo non superiore a due giorni, è consentito non apporre il cartello dei prezzi.

Quando siano esposti assieme più prodotti identici dello stesso prezzo è consentita l'esposizione di un unico cartello.

Qualora il prezzo dei prodotti sia impresso in modo ben chiaro e con caratteri leggibili e visibili al pubblico, è consentito non esporre ulteriore cartello.

Per i prodotti commercializzati sfusi è obbligatorio indicare il prezzo per unità di misura (Kg.)

ART. 14 - PLURIATTIVITÀ (COWORKING)

Il Co-working, ovvero plurinegozio, è un nuovo modello organizzativo in cui più imprese o studi professionali insediano la propria attività nello stesso locale mantenendo comunque la propria indipendenza.

Tale pluriattività può nascere contestualmente (cioè tutti gli imprenditori iniziano la loro singola attività nello stesso momento) oppure i singoli operatori possono attivare il coworking in momenti successivi.

Soggetti che possono attivare il co-working:

Le imprese che possono attivare il co-working, ovvero l'insediamento di più attività in un'unica unità immobiliare, possono essere della stessa tipologia o di diversa fattispecie:

- più esercizi commerciali;
- più esercizi di somministrazione;
- esercizi commerciali con attività di somministrazione;
- esercizi commerciali/di somministrazione con attività artigianali per le quali è prevista presentazione di SCIA o altro titolo abilitativo presso lo SUAP (es. acconciatori, estetisti, panificatori, tinto lavanderie);
- esercizi commerciali/ di somministrazione con attività artigianali per le quali NON è prevista presentazione di SCIA o altro titolo abilitativo presso lo SUAP (es. gelaterie, pasticcerie, produzione confetture e conserve, lavorazione di prodotti agricoli da parte dei coltivatori diretti, sartorie, ecc.);

Nell'ambito della pluriattività è consentito inserire la vendita all'ingrosso ed è consentita la presenza di studi professionali (tecnici o commerciali) o di agenzie di affari di cui all'art. 115 del TULPS.

La superficie aperta al pubblico, così come indicata dall'articolo 14 lettera b) della legge della Regione Liguria n. 1/2007 e ss.mm.ii., di un locale utilizzato in co-working non può **complessivamente** superare la superficie netta di vendita massima prevista per un esercizio di vicinato, differenziata nelle varie zone urbanistiche.

A titolo esemplificativo:

	settore ALIMENTARE	settore NON ALIMENTARE
Nei centri storici	Mq. 100 Mq.	Mq. 150
Rimanente parte del territorio	Minore o uguale a Mq. 250	

Il locale sede delle varie attività dovrà essere unico e con accesso indifferenziato. Al suo interno la suddivisione degli spazi afferenti alle singole attività dovrà essere ben evidente con organizzazione

dell'area in modo tale che chiunque possa facilmente individuarle, senza necessariamente porre separazioni fisiche.

La pratica di SCIA dovrà essere corredata da planimetria quotata riportante la definizione delle superfici occupate dalle singole attività; dovranno essere evidenziate le varie attività con annessa dichiarazione del singolo imprenditore delle metrature a lui assegnate oltre che l'indicazione della superficie complessiva massima aperta al pubblico ed eventuali altri spazi dichiarandone l'utilizzo e superfici.

Qualsiasi altra richiesta di SCIA inerente aspetti comuni del locale, che sia proposta anche da una sola attività, deve essere corredata da espresso assenso da parte di tutti gli imprenditori presenti nell'attività di co-working.

Se viene introdotta un'attività all'interno di un esercizio commerciale o di somministrazione già esistente, dovrà comunque essere ripresentata idonea documentazione attestante la riduzione della superficie dell'esercizio esistente ed il rispetto di tutti i parametri urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per tutto il locale.

Tutti gli esercenti sono tenuti all'osservanza ed al rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e regolamentari inerenti lo svolgimento delle singole attività, comprese quelle igienico-sanitarie, quelle relative al lavoro, alla sicurezza e quelle fiscali.

Qualora sia presente una attività di somministrazione, l'intero locale dovrà rispettare i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992

Requisiti dei locali

I locali utilizzati per l'attività devono avere destinazione commerciale e possedere tutti i requisiti che li rendono idonei all'esercizio delle attività che vi si intendono insediare.

In particolare si fa riferimento a quanto individuato dal Nuovo regolamento Edilizio e dalle normative in materia di igiene sanità e pubblica sicurezza.

Considerato che sotto il profilo urbanistico/edilizio non sono previsti frazionamenti dell'unità immobiliare, le dichiarazioni e certificazioni allegate alla SCIA commerciale che riguardano i locali sede delle attività dovranno esplicitamente riferirsi sia alle parti di uso esclusivo dell'attività che alle parti comuni o gestite in modo unitario.

Procedure per l'esercizio della pluriattività

Nel caso di inizio di attività contestuale da parte esclusivamente di operatori per la vendita al dettaglio, tutti i titolari delle singole attività dovranno presentare, oltre alla modulistica espressamente in uso per la specifica attività (S.C.I.A. nel caso di attività solo non alimentari e S.C.I.A. UNICA nel caso di attività alimentari), anche una piantina dell'intero locale nella quale siano chiaramente evidenziate le superfici destinate a ciascuna attività e l'utilizzo degli altri spazi a disposizione di ciascun operatore commerciale nonché idonea dichiarazione di assenso di tutti gli operatori interessati alla pluriattività.

La superficie massima di vendita attivabile sarà di mq.100 in presenza anche di una sola attività del settore alimentare e di mq. 150 in presenza di più attività del settore non alimentare. Le attività di somministrazione e/o artigianato non contribuiscono al raggiungimento del limite di cui sopra. Nel caso di inserimento di una o più attività in un locale nel quale ne esiste già altra (commerciale, di somministrazione o artigianale), il soggetto preesistente dovrà presentare comunicazione relativa alla diminuzione della propria superficie di vendita e gli altri soggetti presenteranno modulistica di inizio attività come sopra specificato, corredata dalle dichiarazioni di assenso suddette, sempre nel rispetto dei limiti massimi di superficie attivabile nella zona. Poiché l'attività di somministrazione all'interno del centro storico è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi nel rispetto dei criteri qualitativi contenuti nello specifico piano commerciale, tale attività non potrà inserirsi nella pluriattività complessiva se non dopo aver ottenuto il rilascio di specifica autorizzazione.

ART. 15 - TRASFERIMENTI

I trasferimenti degli esercizi di vicinato su tutto il territorio comunale sono consentiti nel rispetto della superficie di vendita massima di mq. 250 ad eccezione dei trasferimenti verso il centro storico nei quali la superficie di vendita massima attivabile è quella indicata nello specifico paragrafo.

Il trasferimento di MSV e GSV da una zona all'altra del territorio costituisce rilascio di nuova autorizzazione quindi assoggettata al rispetto dei requisiti qualitativi e urbanistici di cui allo specifico paragrafo, ad eccezione di quanto disposto nella declaratoria delle singole zone.

ART. 16 - AMPLIAMENTI/RIDUZIONI

L'ampliamento della superficie netta di vendita, ovvero la sua riduzione, sono consentiti nel rispetto dei limiti massimi di superficie individuati per ciascuna zona e per ciascuna tipologia di esercizi (EV, MSV, GSV)

La variazione di superficie dell'esercizio andrà comunicata tramite lo SUAP con apposito modello.

PARTE SECONDA

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente provvedimento, si intendono per:

- a) per **somministrazione al pubblico** di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- b) per **superficie di somministrazione**, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- c) per **area aperta al pubblico**, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- d) per **somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico**, l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- e) per **attrezzature di somministrazione**, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- f) per **somministrazione nel domicilio del consumatore**, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- g) per **domicilio del consumatore** non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
- h) per **somministrazione svolta in forma stagionale**, l'attività svolta anche per periodi di tempo limitati sulla base di quanto stabilito dalla programmazione comunale.

ART. 1 - REQUISITI PROFESSIONALI

Si riportano i requisiti professionali di accesso e di esercizio previsti dall'art. 13 della L.R. 1/2007 "L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

1 bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. (328)

2. Per i titoli di studio, le figure e i profili professionali e gli ordinamenti didattici si deve fare riferimento alla normativa statale vigente in materia.

3. Gli operatori commerciali che già esercitano l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande possono frequentare corsi di aggiornamento annuali finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificarsi. A tal fine è previsto, nell'ambito delle normative regionali di sostegno al commercio, tra i criteri di priorità per l'accesso ai relativi contributi, l'aver frequentato tali corsi di aggiornamento.

ART. 2 - PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE

Qualora i requisiti professionali sopra indicati non fossero posseduti dal titolare del pubblico esercizio egli ha la possibilità di nominare un preposto.

Il preposto è colui che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è responsabile dal punto di vista igienico sanitario della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.

La nomina dovrà pervenire unitamente alla SCIA di avvio attività tramite il portale SUAP del Comune con apposito modello già predisposto.

Il preposto all'attività di somministrazione dovrà essere prontamente reperibile in caso di controllo dell'attività da parte delle FF.OO.

ART. 3 - AREA APERTA AL PUBBLICO

La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata anche nell'area aperta al pubblico adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione.

L'area si intende adiacente quando almeno un lato della stessa coincide con un lato del perimetro dell'esercizio.

L'area si intende pertinente quando detta area, in disponibilità a qualunque titolo dell'esercizio, non sia distante più di metri 5 dall'ingresso dell'esercizio stesso.

L'area è comunque concessa nel rispetto delle norme del vigente Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici e del Codice della Strada.

ART. 4 - AFFIDO DI REPARTO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 133 (Affidamento di reparto), il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione a uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 per un periodo di tempo convenuto. Il titolare deve presentare la apposita comunicazione come da modulistica pubblicata sul portale SUAP del Comune.

Nel caso di cessazione deve essere presentata la comunicazione entro 30 giorni ai sensi di quanto stabilito all'articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui sopra, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

ART. 5 - ATTIVITÀ' DI INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi del R.D. n. 365 del 1940 e dei relativi decreti attuativi nonché della Risoluzione n. 52713 del 2015 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico della SCIA per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande consente anche di organizzare trattenimenti senza ballo; in tale accezione vanno ricompresi gli spettacoli, ovvero attrazioni, cui il pubblico partecipa in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, presentazioni di libri, diffusione di immagini, organizzazione di dibattiti etc.

Le attività sopra descritte possono essere liberamente esercitate a condizione che:

- a) non sia prevista l'installazione di particolari strutture e/o allestimenti scenici tali da alterare la struttura del locale (palchi, camerini, impianti sonori diversi da quelli normalmente utilizzati dal pubblico esercizio), in ogni caso l'evento proposto non dovrà eccedere il mero allietamento dei clienti dell'esercizio e non dovrà porsi come attività additiva o ulteriore rispetto all'attività principale di pubblico esercizio.
- b) non sia previsto, in occasione di tali trattenimenti, il pagamento di un biglietto di ingresso né una maggiorazione dei costi delle consumazioni;
- c) sia escluso ogni apprestamento utile a generare nella clientela la propensione al ballo.

L'organizzazione di piccoli trattenimenti impegna i soggetti esercenti l'attività di pubblico esercizio a rispettare le vigenti norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi, in ogni caso il Comune si riserva di integrare con separati atti le disposizioni riportate in questo paragrafo a tutela della pubblica quiete.

Ogni eventuali iniziativa non ricadente nelle fattispecie sopra descritte dovrà essere autorizzata dal Comune secondo le vigenti norme di pubblica sicurezza.

ART. 6 - ALTRE ATTIVITÀ' ACCESSORIE ALLA SOMMINISTRAZIONE

L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande abilita anche

- all'installazione di apparecchi radiotelevisivi
- all'installazione di apparecchi elettronici da gioco (videogiochi)

L'installazione di tali attività accessorie non è soggetta alla presentazione di alcuna comunicazione.

L'installazione e l'uso di videogiochi è sottoposto alle speciali disposizioni di cui all'articolo 110 del TULPS e della vigente normativa in materia.

ART. 7 - SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ALL'INTERNO DI FIERE O SAGRE

In occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a SCIA di inizio attività nonché alla notifica sanitaria obbligatoria che dovranno essere presentate allo SUAP almeno 10 giorni prima dell'evento.

Nella SCIA di inizio attività il soggetto richiedente deve dichiarare:

- a. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali, di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007;
- b. di rispettare le normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare e pertanto di aver presentato o di provvedere a presentare la dichiarazione inizio attività ai fini della registrazione di cui alla D.G.R. 20.04.2006, n. 386 e D.G.R. 15.12.06 n. 1465, così come modificata dalla D.G.R. 23.05.2008, n. 547, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività o almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività, se si tratta di un'attività temporanea inferiore alle 48 ore, al competente ufficio comunale che provvederà a trasmetterla alla competente A.S.L.

L'attività di somministrazione può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni.

ART. 8 - PUBBLICI ESERCIZI PRESENTI NEL CENTRO STORICO MARE O MONTE

Qualora, fermi tutti gli altri requisiti urbanistici necessari, non fosse possibile reperire spazi idonei da destinare a servizi igienici ai fini dell'inizio attività di un locale di pubblico esercizio avente superficie totale inferiore a 45 mq, potrà essere stipulato un accordo scritto con altro pubblico esercizio situato ad una distanza massima di metri 30 misurata tra i rispettivi accessi.

Tale accordo dovrà essere sottoscritto da entrambi i titolari di attività, munito di data certa e dovrà contenere le prescrizioni di seguito riportate:

- i locali dovranno effettuare il medesimo orario di apertura;
- qualora l'attività concedente dovesse chiudere per ferie o altro evento non programmato l'attività di somministrazione non potrà essere svolta da parte dell'attività concessionaria;
- qualora i servizi igienici fossero collocati all'esterno dell'attività dovranno essere fruibili sempre sia ai clienti del concessionario che a quelli del concedente anche nell'eventualità della chiusura da parte del concedente.

L'accordo, così formulato, dovrà essere allegato alla SCIA di inizio attività e ne costituirà parte integrante.

Qualora la superficie complessiva dell'attività superasse i 45 mq ma fosse inferiore a mq 100 l'impossibilità del mancato reperimento del servizio igienico dovrà essere dimostrata, tramite esibizione della planimetria dell'immobile, da parte di tecnico incaricato, all'ufficio commercio ed urbanistica che valuterà caso per caso l'effettiva carenza di spazi idonei.

ART. 9 - ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

Ciascun esercizio commerciale determina il proprio orario di apertura al pubblico. Non è previsto alcun obbligo di chiusura domenicale, festiva o infrasettimanale.

L'orario prescelto da ciascun operatore commerciale deve essere esposto al pubblico in modo ben visibile mediante esposizione di apposito cartello. Detto cartello deve essere visibile anche quando l'esercizio stesso risulta chiuso.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, può adottare eventuali provvedimenti di limitazione degli orari di vendita e somministrazione per motivi di sicurezza pubblica, di tutela della salute, di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini alla vivibilità del territorio, di tutela ambientale.

L'Ordinanza potrà prevedere anche adempimenti accessori in materia di orari da parte dei titolari delle attività ed orari differenziati in relazione a porzioni circoscritte di territorio.

Le chiusure volontarie degli esercizi di vendita o somministrazione non possono protrarsi oltre i 12 mesi, pena la decadenza della SCIA.

ART. 10 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

L'ampliamento o la diminuzione della superficie del locale di somministrazione è soggetto alla sola comunicazione al Comune, da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della modifica ed a cui andrà allegata una nuova planimetria dell'esercizio.

Nella comunicazione dovrà essere dichiarato il rispetto delle normative igienico-sanitarie, di inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi, del regolamento edilizio, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali.

ART. 11 - SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità dell'autorizzazione o dichiarazione di inizio attività.

Il subingresso è soggetto a SCIA effettuata dal subentrante allo SUAP.

Nella SCIA il subentrante deve dichiarare

- il trasferimento della titolarità dell'attività;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007.

Alla SCIA comunicazione dovranno essere allegati, oltre a quanto già richiesto dal modello:

- copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata fiscalmente registrata del#l'avvenuto trasferimento di azienda o di un suo ramo;
- originale dell'autorizzazione amministrativa del cedente ove in possesso

L'attività può essere iniziata da parte del subentrante contestualmente alla presentazione della SCIA.

La SCIA di subingresso, con relativa prova dell'avvenuta presentazione o invio, dovrà essere conservata dal subentrante nell'esercizio, esibita a richiesta degli organi di polizia e consente il proseguo dell'attività purché completa delle autodichiarazioni previste.

La SCIA di subingresso deve essere effettuata:

- entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'autorizzazione;
- entro un anno dalla data di decesso del titolare.

In caso di subingresso per decesso del titolare, la comunicazione è effettuata:

- dall'erede;
- dal rappresentante nominato dagli eredi;
- dalla società costituita dagli eredi.

In caso di decesso del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1/2007, il subentrante può continuare a titolo provvisorio l'attività. Il subentrante, entro un anno dalla data di decesso del titolare, deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. 1/2007. In mancanza, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, l'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività decade automaticamente

ART. 12 - SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE

Le porte dei locali nei quali si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'accesso diretto alla pubblica via e devono essere costruite in modo da garantire sempre l'apertura dall'esterno.

L'accesso ad eventuale abitazione privata non può avvenire attraverso il locale destinato alla somministrazione.

Qualora il locale sia parzialmente o totalmente interrato, la porta di accesso dovrà essere visibile dalla pubblica via.

Qualora il locale sia posto a piano superiore rispetto a quello stradale, la visibilità esterna deve essere garantita mediante l'apposizione, all'esterno, di idonei cartelli di segnalazione dell'accesso.

All'interno del locale:

- a) non devono essere frapposti ostacoli o impedimenti tra l'ingresso del locale e il locale stesso, durante le ore di apertura del pubblico esercizio;
- b) ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di uso esclusivo del titolare, le eventuali separazioni interne devono essere sempre aperte, senza porte od altre chiusure di vario genere;

c) sulle porte di accesso a locali ad uso esclusivo del titolare (magazzini etc.) devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta "Privato" in ogni caso, in tali locali, dovrà essere garantito l'accesso per l'effettuazione dei controlli da parte degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza;

d) eventuali uscite di sicurezza devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica visibile dall'ingresso del locale;

e) la presenza di locali non utilizzati per l'accesso del pubblico deve essere evidenziata nella planimetria che dovrà essere allegata alla SCIA di somministrazione.

Con riguardo ai circoli privati i locali adibiti alla somministrazione devono essere ubicati all'interno della sede del circolo stesso e non possono avere accesso diretto dalla via o da altro luogo pubblico.

Non possono essere apposte insegne, targhe o altri manufatti atti a pubblicizzare l'attività di somministrazione all'interno.

PARTE TERZA

PROCEDURE SANZIONATORIE

DECADENZA E REVOCA

La SCIA di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché la SCIA di vendita al dettaglio decadono:

- a. qualora vengano meno i requisiti morali o professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007;
- b. qualora, salvo proroga nei casi di comprovata necessità all'uopo comunicati, l'attività commerciale non sia iniziata entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione di inizio attività;
- c. qualora l'attività commerciale risulti non effettivamente esercitata per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- d. qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo VI della legge regionale n. 1/2007.

La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero alla vendita al dettaglio viene emesso dal competente ufficio comunale previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241e ss.mm..

SOSPENSIONE E REVOCA IN CASO DI IRREGOLARITÀ' TRIBUTARIA

Qualora il titolare dell'attività commerciale si trovi in condizione di irregolarità tributaria e non provveda a sanare il debito con l'Ente nei tempi previsti ai sensi del vigente "Regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.05.2022, la SCIA di inizio attività verrà sospesa per un periodo massimo di 90 giorni.

Qualora l'interessato non regolarizzi la sua posizione entro predetto termine la licenza, autorizzazione, SCIA o concessione verrà revocata.

SANZIONI

Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita al dettaglio senza autorizzazione o senza aver presentato la SCIA o senza i requisiti morali o professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 1/2007, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

In aggiunta alla sanzione amministrativa, l'ufficio comunale competente ordinerà la cessazione immediata dell'attività condotta in mancanza del titolo di legittimazione.

Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 50 a 62 della L.R. 1/2007 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

Per ogni violazione delle disposizioni dei capi XII, XIII e XVI della legge regionale n. 1/2007, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente Piano Commerciali Comunale per gli esercizi di vendita al dettaglio ed esercizi di somministrazione, non soggetta alle sanzioni di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.